



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1322 REG. DEC.

N. 1626/2004 REG. RIC.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - SALERNO

ANNO 2005

Seconda Sezione

composto dai Signori :

Dott. Sabato GUADAGNO – Presidente

Dott. Ferdinando MINICHINI - Consigliere

Dott. Nicola DURANTE – Primo referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1626/2004, proposto da IULIANI Stefania ed AVERSA Roberto, rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Fotunato, elettivamente domiciliati in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31, presso lo studio del difensore;

contro

il Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Piscitelli, dall'Avv. Luigi Mea, dall'Avv. Luigi Rinaldi e dall'Avv. Maria Grazia Graziani, elettivamente domiciliato presso la Casa comunale alla via Roma in Salerno;

per l'accertamento

- della somma effettivamente dovuta a titolo di oneri concessori per effetto del rilascio della concessione edilizia n. 330/1998 relativa ad un immobile sito alla via dei Carrari di Salerno, ubicato nell'ambito del comprensorio A.S.I.;

- della non debenza della somma complessiva di £ 168.850.806 così come quantificata dal Comune di Salerno con nota prot. n. 22821 del 6.3.1998;

e per la condanna

del Comune intimato alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 Giugno 2005 il dott. Nicola Durante;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue :

FATTO

Deducono i ricorrenti, con ricorso notificato il 7.5.2004 e depositato il 27.5.2004, che la società "ELI MARE" – posta in liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese, della quale sono stati unici soci – ha ottenuto il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 330/1998, concernente il cambiamento di destinazione d'uso di un immobile ubicato nell'ambito del comprensorio del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale, ed evidenziano che il Comune intimato ha richiesto, con la

nota indicata in epigrafe, il pagamento dei relativi contributi concessori.

Essi quindi, deducendo di aver già provveduto al pagamento della somma (di £ 168.803.916), contestano la sussistenza del credito nell'ammontare stabilito dall'amministrazione e chiedono la restituzione delle somme pagate in eccesso.

Sostengono al riguardo, in primo luogo, di non essere tenuti al pagamento degli oneri di urbanizzazione facendo carico in via esclusiva al Consorzio A.S.I. – con conseguente liberazione del Comune da ogni relativa responsabilità – i compiti di provvedere all'urbanizzazione dell'area industriale.

Allegano altresì i ricorrenti che, avendo la concessione n. 330/1998 ad oggetto il mero cambiamento di destinazione d'uso – senza alcun incremento del volume e della superficie dell'immobile preesistente – ed essendo avvenuto il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'intera somma (pari a £ 77.100.000) prevista dalla tabella C allegata alla l. n. 724/1994 per siffatta tipologia di opere, nessun ulteriore importo, in sede di conguaglio, sarebbe esigibile da parte del Comune.

Deducono inoltre che, essendo stati versati gli oneri dovuti per il rilascio delle concessioni relative all'edificazione originaria dell'immobile, quelli da pagare in occasione dell'ottenimento della predetta concessione in sanatoria avrebbero dovuto essere quantificati in misura corrispondente al solo cambiamento di destinazione d'uso da essa assentito : con il risultato che, mentre nessuna ulteriore somma avrebbe potuto essere richiesta a

titolo di oneri di urbanizzazione (non avendo tale cambiamento comportato alcun incremento volumetrico), gli importi dovuti in ragione del costo di costruzione avrebbero dovuto essere calcolati con riferimento alle sole opere realizzate ai fini del medesimo cambiamento di destinazione e non, come ritenuto dal Comune, con riguardo all'intero immobile, come se fosse stato realizzato ex novo.

I difensori del Comune si oppongono all'accoglimento del gravame, del quale eccepiscono altresì l'inammissibilità.

All'esito dell'udienza del 16 Giugno 2005, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti agiscono, con il presente ricorso, al fine di conseguire la restituzione delle somme che asseriscono indebitamente corrisposte al Comune intimato quali oneri concessori in occasione del rilascio della concessione in sanatoria n. 330/1998.

Il nucleo delle doglianze attoree si incentra, in particolare, sull'insussistenza del credito comunale avente ad oggetto il pagamento degli oneri di urbanizzazione : ciò in quanto, ricadendo l'immobile di cui all'interno del perimetro del comprensorio A.S.I. e facendo carico al relativo Consorzio i compiti di urbanizzare le aree in esso incluse sostenendone i costi, non avrebbe alcuna ragione d'essere il pagamento degli oneri di urbanizzazione a favore del Comune.

La tesi attorea, è d'uopo premettere, ha già trovato riscontro in sede